

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 agosto 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECreti - VIA ANESSOLA, 78 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARA, 1027 - 00186 ROMA - CENTRALINO 06-85011 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Carta costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente o parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della giustizia

DECRETI 20 luglio 2012, n. 149.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12610164)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2012.

Disposizioni in materia di attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Ravenna, il 10 e il 29 maggio 2012». Deroga al patto di stabilità interno. (12609190)

Pag. 33



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della ricerca

DECRETO 2 agosto 2012.

Autorizzazione all'Istituto «Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica (LIRPA)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma e ad aumentare il numero degli allievi da 8 a 12. (1240906) Pag. 34

DECRETO 2 agosto 2012.

Abilitazione alla "SIPSI - Scuola in psicoterapia Gestaltica Integrata", ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torre Annunziata (Napoli) un corso di specializzazione in psicoterapia. (1240909) Pag. 35

DECRETO 2 agosto 2012.

Abilitazione al "Centro terapia cognitiva - Scuola di psicoterapia cognitiva", ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia. (1240910) Pag. 36

DECRETO 2 agosto 2012.

Autorizzazione all'Istituto "Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Canicattì (Agrigento) a Partinico (Ragusa). (1240911) Pag. 37

DECRETO 2 agosto 2012.

Autorizzazione all'Istituto «Centro Psich. Lombard», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Palermo. (1240912) Pag. 38

DECRETO 2 agosto 2012.

Autorizzazione all'Istituto "Nona - Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva-costruttivista", a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano. (1240913) Pag. 39

Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

DECRETO 2 luglio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Nord Diesel S.p.A.» (Decreto n. 6683R). (1240914) Pag. 39

DECRETO 2 luglio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Puro Trading S.p.A.» (Decreto n. 6683R). (1240915) Pag. 40

DECRETO 2 luglio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Pindus s.p.a.» (Decreto n. 6684I). (1240916) Pag. 41

DECRETO 13 luglio 2012.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società «Industrie Plea s.p.a.» (Decreto n. 67173). (1240917) Pag. 42

DECRETO 3 agosto 2012.

Costituzione della commissione per l'esame delle istanze di accesso ai benefici di cui all'art. 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 101. (1240918) Pag. 43

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 25 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo celebrativo dell'81° Assemblea Generale dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol), nel valore di euro 0,60. (1240919) Pag. 44

DECRETO 25 luglio 2012.

Emissione, nell'anno 2012, di un francobollo ordinario serie tematica «Made in Italy» dedicato alla Gazzetta, nel centenario della fondazione, nel valore di euro 0,60. (1240920) Pag. 45

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 10 agosto 2012.

Sostituzione del Commissario delegato in relazione alla situazione di urgenza in atto negli impianti di collettamento o depurazione di Acerra, Marcellinara, Napoli Nord, Fuce Regi Laghi e Cuma nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 16). (1240942) Pag. 46



DECRETI E DELIBERE DI ALTRUI AUTORITÀ

Agenzie del territorio

DECRETO 6 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dei servizi catastali e di quelli ipotecari dell'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria. (12409102) Pag. 47

DETERMINAZIONE 8 agosto 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Vercelli il giorno 27 luglio 2012. (12409103) Pag. 47

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERAZIONE 18 luglio 2012.

Contributo all'Unare derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2012. (Provvedimento n. 23787). (12409100) Pag. 48

Cumulative di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 9 luglio 2012.

Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero degli addetti al servizio di assistenza alla habitazione della Regione Emilia Romagna. (Deliberazione n. 12733). (12409105) Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Istituto nazionale di statistica

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2012, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (12409101). Pag. 55

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 agosto 2012 (12409225) Pag. 55

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2012 (12409226) Pag. 56

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2012 (12409227) Pag. 56

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2012 (12409228) Pag. 57

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2012 (12409229) Pag. 58

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Programmi-obiettivo di cui all'art.10 lett. c) del decreto legislativo 31 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246». (12409194) Pag. 58

RETTEFICHE

ERRATA-CORRETTA

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2012, n. 134, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese". (Decreto pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 175), alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 187 dell'11 agosto 2012). (12409437) Pag. 59



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 luglio 2012, n. 140.

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che soggiungo applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

3. I compensi liquidati comprendono l'istituto corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l'organo giurisdizionale può sommarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una so-

cietà tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.

7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI AVVOCATI

Art. 2.

Tipologia di attività

1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attività stragiudiziale e attività giudiziale. Le attività giudiziali sono distinte in attività penale e attività civile, amministrativa o tributaria.

Art. 3.

Attività stragiudiziale

1. L'attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'esistente urgenza della prestazione.

2. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.

3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.

Art. 4.

Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. L'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.



2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.

3. Si tiene altresì conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro più parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 349-bis del decreto legislativo 5 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si fa riferimento al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.

3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessità della stessa.

Art. 6.

Procedimenti arbitrati

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato (stipale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere delle stesse.

2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attività stragiudiziale.

Art. 7.

Procedimenti tutelari o speciali o non contenziosi

1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti tutelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Cause di lavoro

1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera i 200 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.

Art. 9.

Cause per l'indennità da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio

1. Nelle controversie per l'indennità da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.

Art. 10.

Responsabilità processuale ingiustificata o pronunce in rito

1. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'ineammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.



Art. 11.

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 3 e 4.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quivi richiesti, costituzionali, citazioni, comparse, obbligate di ferro ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notariale, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero memorie illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative scritte, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verifica delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevante, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime

richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie illustrative o conclusionarie anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative necessarie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di processo, sono compresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame della relativa relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 3 comma 3, comprende ogni attività necessaria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a usi amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola alla scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.


10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Art. 12.

Attività giudiziale penale

1. L'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.

2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di rinviare dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che pre-



cade, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'esiguità economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.

3. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguenti dal cliente.

4. Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere accantonato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro più parti.

5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

6. Costituire elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotta dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.

Art. 13.

Parte civile

1. I parametri previsti per l'attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attività giudiziale civile.

Art. 14.

Determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale

1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, delegata al presente decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

2. Il compenso è liquidato per fasi.

3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame o lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attività.

4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querela, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorso, impugnazioni, memorie.

5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica,

relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le fate, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di reato, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare conclusa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritta plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.

8. Ferma quanto specificamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, consulenti, consulenti, investigatori, magistrati.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

Sezione prima

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 15.

Tipologia di attività

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

- amministrazione e custodia;
- liquidazione di aziende;
- valutazioni, perizie e pareri;
- revisioni contabili;
- tema della contabilità;
- formazione del bilancio;
- operazioni societarie;
- consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;
- assistenza in procedure concorsuali;
- assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.



m) sindaco di società.

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diversa da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

Art. 16.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l'esperto contabile iscritto all'albo;

b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordo», la somma dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell'attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attività»: il valore complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile;

e) «passività»: in somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione "Passivo" dello schema di cui all'articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell'amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all'imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

Art. 17.

Parametri generali

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell'opera prestata.

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

3. Il compenso è di regola liquidato, salvo ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C «Dottori commercialisti ed esperti contabili» allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Art. 18.

Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Sezione seconda

DISPOSIZIONI E PARAMETRI SPECIFICI

Art. 19.

Amministrazione e custodia

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C «Dottori commercialisti ed esperti contabili».



Art. 20.

Liquidazioni di aziende

1. Il valore della pratica per la liquidazione concorrente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2447 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell'attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21.

Valutazioni, perizie e pareri

1. Il valore della pratica per la liquidazione concorrente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 22.

Revisioni contabili

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riscontro di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della redditività dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 23.

Tenuta della contabilità

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo, e

il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 24.

Formazione del bilancio

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 25.

Operazioni societarie

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l'attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 26.

Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, vendite private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale erogato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica o finanziaria è determinato in funzione del capitale o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.



Art. 27.

Assistenza in procedura concorsuale

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

Art. 28.

Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 29.

Sindaco di società

1. Il valore della pratica per la liquidazione delle funzioni di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I NOTAI

Art. 30.

Tipologia di attività

1. Ai fini della liquidazione di cui all'articolo 1, l'attività notabile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi a beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.

2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.

3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.

4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.

5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli «altri atti».

Art. 31.

Criteri

1. Per valore di riferimento si intende:

a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene trattato nell'atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;

b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l'entità del credito garantito;

c) per i contratti di affitto e di locazione: l'importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;

d) per gli atti societari: il valore dell'oggetto dell'atto come indicato dalle parti o desumibile dall'atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l'atto si considera di valore indeterminato.



Art. 32.

Parametro

1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.

2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.

3. Per le prestazioni di garanzia il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,34 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.

4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegata, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.

5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.

6. Per la tipologia relativa agli «atti atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.

7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.

8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.

Capo V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI DELL'ARTE TECNICA

Art. 33.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle professioni di ingegnere e agronomo laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

Art. 34.

Parametri generali per la liquidazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

- il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
- il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
- la complessità della prestazione, definita parametro «C»;
- la specificità della prestazione, definita parametro «S».

Art. 35.

Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo fondo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:

$$P = 0,034 \cdot V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

Art. 36.

Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «C», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.



2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 37.

Specificazione delle prestazioni

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:

- a) definizione delle prassi, consulenza e studio di fattibilità;
- b) progettazione;
- c) direzione esecutiva;
- d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attingono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutturale;
- c) impianti;
- d) viabilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
- h) agricoltura e foresta, sicurezza alimentare;
- i) territoriale e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

Art. 38.

Consulenze, analisi ed accertamento

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

Art. 39.

Determinazione del compenso

1. Il compenso per la prestazione professionale «C» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «Q» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «P» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «R», secondo l'espressione che segue:

$$C = V \times Q \times P$$

Capo F)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ALTRE PROFESSIONI

Art. 40.

Altre professioni

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

Capo VII

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 41.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 42.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2012

Il Ministro: SEVERINO

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registato alla Corte dei conti il 21 agosto 2012
Registra n. 8, Giustizia, foglio n. 2



Tabella A - Attributi

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TIBURTINA DI PRIMO GRADO**Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000****Fase di studio:** valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase introduttiva:** valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%**Fase istruttoria:** valore medio di liquidazione euro 1.200; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%**Fase decisoria:** valore medio di liquidazione euro 1.500; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase esecutiva:**a) **mobiliare:** valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%b) **immobiliare:** valore medio di liquidazione euro 1.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Scaglione fino a euro 25.000****Fase di studio:** valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase introduttiva:** valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase istruttoria:** valore medio di liquidazione euro 550; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%**Fase decisoria:** valore medio di liquidazione euro 700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase esecutiva:**a) **mobiliare:** valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%b) **immobiliare:** valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000****Fase di studio:** valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase introduttiva:** valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase istruttoria:** valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +150%; diminuzione: fino a -70%**Fase decisoria:** valore medio di liquidazione euro 2.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Fase esecutiva:**a) **mobiliare:** valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%b) **immobiliare:** valore medio di liquidazione euro 2.900; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%**Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000****Fase di studio:** valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 3.250; aumento: fino a +130%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 4.050; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 4.800; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.500

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 5.460; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 5.400; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 6.750; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 8.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Sezione di valore indeterminato o indeterminabile

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Sezione fino a euro 5.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 150; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino a +30%; diminuzione: fino a -70%

Sezione da euro 5.001

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TURKAMIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONNEABILE DI PRIMO GRADO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPLESSO IL TRIBUNALE DI PRIMA Istanza dell'Unione Europea

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.600; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 1.900; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 1.700; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100; aumento: fino a +60%; diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 2.000; aumento: fino a +70%; diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione



Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

Variazione del valore medio di liquidazione: +3,50% rispetto allo scaglione di riferimento; ammesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INCUBAZIONE

Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECENSO

Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro

Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro

Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI PER CONSEGNA O RILASCIO

Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARE FAVOREVOLI

Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni



Tabella B – Avvocati**TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento: fino a +300%; diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +100%; diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento: fino a +50%; diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D'ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE IN SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATO SUPERIORE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico, aumentato del 220%



TABELLA C

**COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Riquadro 1 [Art. 19]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività:
 - fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
 - sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
 - sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%

Riquadro 2 [Art. 20]

- a) sul totale dell'attivo realizzato:
 - fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
 - sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
 - oltre euro 4.000.000 dallo 0,75% al 1%
- b) sul passivo accertato: dalla 0,50% allo 0,75%

Riquadro 3 [Art. 21]

- sul valore della perizia o della valutazione:
 - fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
 - per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
 - per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%

Riquadro 4 [Art. 22]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,15%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,075%
- c) sull'ammontare delle passività: dalla 0,050% allo 0,075%

Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,10% allo 0,50%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020% allo 0,060%
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%

Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]

- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
 - fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
 - sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
 - oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%

Riquadro 6 [Art. 24]

- a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
 - dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
 - per il di più oltre 20.000.000 dallo 0,005% allo 0,010%
- b) sul totale delle attività: dallo 0,050% allo 0,060%
- c) sull'ammontare delle passività: dallo 0,020% allo 0,030%

Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]

- sul capitale sottoscritto:
 - fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
 - per il di più oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
 - oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%



Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 7]

- sul totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate:
 - fino a euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
 - oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%

Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]

- sul corrispettivo pattuito:
 - fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
 - oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]

- sul capitale mutuato o erogato, ovvero sui capitali e valori economico-finanziari oggetto della prestazione:
 - fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
 - oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%

Riquadro 9 [Art. 27]

- sul totale delle passività:
 - fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
 - oltre euro 1.000.000 dallo 0,20% allo 0,90%

Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]

- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone
- Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali
- Dichiarazioni IRAP
- Dichiarazioni IVA
- Dichiarazione dei sostituti di imposta
- Dichiarazione di successione
- Altre dichiarazioni e comunicazioni
- Invio telematico

euro 130
euro 450
euro 530
euro 650
euro 200
euro 250
euro 150
euro 350
euro 100
euro 20

Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]

- sull'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%

Riquadro 11 [Art. 29]

- sulla sottrazione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività:
 - fino a euro 5.000.000,50 da euro 6.000 a euro 8.000
 - per il di più fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
 - per il di più fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
 - per il di più fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,0065%
 - per ogni euro 100.000,000 di valore in più o frazione, rispetto a euro 800.000,000 una maggiorazione da euro 7,500 ad euro 10,000



Notai

TABELLA A

ATTI IMMOBILIARI

Da € 25.000,00 a € 1.000.000

Valore medio: € 500.000,00

Percentuale riferita al valore medio: 1,1% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino al 4,820% ; riduzione fino allo 0,410%

Da € 1.100.001 a 3.500.000

Valore medio: € 2.300.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,21% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,410%; riduzione fino allo 0,160%

Da € 3.500.001 a € 5.000.000

Valore medio: € 4.250.000

Percentuale riferita al valore medio: 0,14% del valore dell'immobile

Forbice: aumento fino allo 0,161%; riduzione fino allo 0,120%




TABELLA B

Notai

ATTI MOBILIARI (inclusi MOBILI REGISTRATI)

Da € 10.000 a € 200.000

Valore medio: € 105.000,00

Percentuale del valore medio: 0,62%

Forbice: riduzione fino allo 0,350%; aumento fino all'1,790%

Da € 200.001 a € 700.000

Valore medio: 450.000

Percentuale del valore medio: 0,200%

Forbice: riduzione fino allo 0,130; aumento fino allo 0,350%

Da € 700.001 a € 2.500.000

Valore medio: € 1.600.000

Percentuale del valore medio: 0,082%

Forbice: riduzione fino allo 0,049%; aumento fino allo 0,130%

Da 2.500.001 a € 4.500.000

Valore medio: € 3.500.000

Percentuale del valore medio: 0,035%

Forbice: riduzione fino allo 0,028%; aumento fino allo 0,490%



TABELLA C

Notai

ATTI SOCIETARI

Da € 25.000 a € 400.000

Valore medio dell'atto: € 212.500

Percentuale del valore medio: 1,4%

Forbice: aumento fino a 6,90%; riduzione fino a 0,86%

Da € 400.001 a € 1.500.000

Valore medio dell'atto: € 950.000

Percentuale del valore medio: 0,47%

Forbice: riduzione fino allo 0,35%; aumento fino allo 0,86%

Da € 1.500.001 a € 5.000.000

Valore medio dell'atto: € 3.250.000

Percentuale del valore medio: 0,16%

Forbice: riduzione fino allo 0,33% ; aumento fino allo 0,35%



TABELLA D**Notai****ALTRI ATTI**

Da € 30 ad € 500 con aumento fino al doppio



Esempificazione determinazione del compenso CP

Esempificazione calcolo compenso CP per prestazioni di progettazione preliminare									
2	categoria d'opera		A	B	C	D	E	Totale	
	Valore dell'opera "V"	U							
2	Valore dell'opera	U	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 400.000,00	
3	Parametro di valore dell'opera	U	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
4	grado di complessità	G	0,5	1	0,5	0,5	0,5		
5	Sce		Progettazione preliminare						
6	Azione d'opera	Indirizzo CP	CP1.01	rel. studi, piani grafici	0,20	0,00	0,20	0,00	
			CP1.02	rel. studi servizi impianti	0,03	0,01	0,03	0,01	
			CP1.03	rel. studio indagini geologiche	0,00	0,00			
			CP1.04	rel. studio indagini idrogeologiche					
			CP1.05	rel. studio indagini idrauliche					
			CP1.06	rel. studio idrauliche	0,015	0,015			
			CP1.07	Integrazioni prev.	0,01	0,01	0,01	0,01	
			CP1.08	Proiezioni e relazioni tecniche TEC	0,02	0,01	0,01	0,01	
7	Totale complessive	Totale	0,175	0,035	0,13	0,03			
8	Compenso netto di base al netto di imposte sul lavoro		CP = V * P * G * IQ						

Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell'esempio, a partire dalla data, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estratta la scheda.

Definito il valore dell'opera suddetto nelle categorie d'opera che lo compongono si procede come segue:

• riga (2) (art. 35): costo economico dell'opera "V" suddiviso per categoria:
valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 20.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.

• riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro "P" (art. 35)

• riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità "G" (art. 35)

• righe (5-6) all'interno della fase prestazionale considerata:
vengono individuate le prestazioni professionali offerte dal corrispondente specifico indirizzo CP (art. 37)
il cui totale è riportato nella riga (7)

• riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito secondo il compenso per ora riportato nella riga (3) ottenuti dalla espressione riportata:

$$CP = V * P * G * IQ \quad (\text{art. 39})$$

Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista.



TAVOLA 7-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"

CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità	
		G	
		ridotto	elevato
EDILIZIA	POSIZIONAMENTO PROGETTUALE PER L'ARCHITETTURA, L'EDUCAZIONE, L'INTEGNAMENTO, GLI UFFICI	0,7	1,0
	"INDUSTRIA E PROCESSI, TURISMO, COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITÀ"	1,0	1,5
	RESIDENZA	0,7	0,9
	OPERE ISPIRATOE/ARTEFICE	0,6	0,9
	CULTURA, VITA LOCALE, SPORT, PLENO	1,0	1,5
	SEDA AMMINISTRATIVA, GIUDIZIARIA, BANCHE, FORNITURA DELL'ENERGIA	0,7	1,0
	OPERE DI COPERTURE, NELLE ESTERNE DI CARATTERI AGGIUNTI	1,0	1,5
STRUTTURE	INTERVENTI DI COPERTURE E MANUTENZIONE DI RILEVANTE INTERESSE SCORCO-AMBIENTALE E PAESAGGISTICO	1,2	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI (PONTI, VIALI, LINEE SPODIEE AD ALTA VELOCITÀ, STAZIONI SPECIALE)	1,0	1,5
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI (PONTI, VIALI, LINEE SPODIEE AD ALTA VELOCITÀ, STAZIONI SPECIALE)	1,2	1,0
IMPIANTI	IMPIANTI AEROPORTUALI A FLUSSO E SENSIBILITÀ E COSTRUTTORIA	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIFICI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI - SINGOLE APPARECCHIATURE PER IMPIANTO E IMPIANTO PLENO	1,1	1,5
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO PLENO E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CON MODULI PROIEZIONATI	0,8	0,9
	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO PLENO E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CON MODULI PROIEZIONATI	0,8	1,0
	OPERE ELETTRICHE (SISTEMI DI DISTRIBUZIONE E DISTRIBUZIONE INVERNALE E SERVIZI - LABORATORI CON MODULI DI CARICAMENTO PLENO)	0,6	0,9
	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA - LABORATORI COMPLETI	0,9	1,1
	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA - LABORATORI COMPLETI	0,9	1,1
VARIANTE	VARIANTE ESTERNA	0,5	0,7
	VARIANTE INTERNA	0,7	0,9
	VARIANTE SPECIALE	0,5	0,7
CORRUTTA	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E RISTRUTTURAZIONE	0,4	0,5
	ACCIDENTI E RISTRUTTURAZIONE	0,5	0,6
ITC	SISTEMI AUTOMATICI	0,3	0,4
	SISTEMI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO	0,7	0,9
	SISTEMI AUTOMATICI DI AUTOMAZIONE	0,4	0,5
PAESAGGIO, AMBIENTE, RISORSE CULTURALI	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PAESAGGISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,0
	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PAESAGGISTICA O PAESAGGISTICA	0,7	1,0
	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PAESAGGISTICA O PAESAGGISTICA	0,5	0,9
	INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE PAESAGGISTICA O PAESAGGISTICA	0,6	1,0
AGRICOLTURA E FORESTE, SICURTÀ ALIMENTARE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FUNZIONE FORESTALE	0,3	0,4
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FUNZIONE FORESTALE	0,8	1,0
	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA FUNZIONE FORESTALE	0,8	1,0
VIGILANZA E URBANISTICA	INTERVENTI PER LA VIGILANZA DELLE OPERE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI E PROFESSIONISTI	0,8	1,0
	INTERVENTI PER LA VIGILANZA DELLE OPERE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI E PROFESSIONISTI	0,7	1,0
VIGILANZA E URBANISTICA	INTERVENTI PER LA VIGILANZA DELLE OPERE PRODOTTE DA IMPRESE COMMERCIALI E PROFESSIONISTI	0,8	1,0

* Nel caso di prestazioni multiple agli interventi di pianificazione urbanistica e controllo urbanistico si applicano il Valore dell'opera e il coefficiente sulla base del Prodotto Lineare Variabile o della Prodotto Lineare Costante dell'opera.

* Nel caso di prestazioni multiple alle prestazioni di pianificazione urbanistica si applica il Valore dell'opera e il coefficiente sulla base del Prodotto Lineare Variabile o della Prodotto Lineare Costante dell'opera. Nel caso di prestazioni multiple alle prestazioni di controllo urbanistico si applica il Valore dell'opera e il coefficiente sulla base del Valore della prestazione relativa al progetto o parte del caso della prestazione.



CATEGORIE	MATERIE	STRUTTURE	CAPACITÀ	VIABILITÀ	SICUREZZA	TAC	MATERIE PER IL MANTENIMENTO E LA RIPARAZIONE	MATERIE PER IL MANTENIMENTO E LA RIPARAZIONE
0001.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01	01.01.01
0001.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02	01.01.02
0001.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03	01.01.03
0001.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04	01.01.04
0001.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05	01.01.05
0001.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06	01.01.06
0001.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07	01.01.07
0001.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08	01.01.08
0001.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09	01.01.09
0001.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10	01.01.10
0001.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11	01.01.11
0001.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12	01.01.12
0001.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13	01.01.13
0001.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14	01.01.14
0001.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15	01.01.15
0001.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16	01.01.16
0001.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17	01.01.17
0001.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18	01.01.18
0001.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19	01.01.19
0001.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20	01.01.20
0001.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21	01.01.21
0001.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22	01.01.22
0001.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23	01.01.23
0001.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24	01.01.24

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE							PUNTEGGIO E ORGANIZZAZIONE URBANISTICA	
		LINGUISTICA	TECNOLOGICA	IMPATTO	VIABILITÀ	ORIBERICA	7/10	ARCHITETTURA, SPACIO, AMBIENTE, MASSICCIATURA, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ		
C/N Esecuzione dei lavori	00102	Scoprire (vedi) abitudini di consumo, come 2010/2011 art. 145 e P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00103	Qualificare (vedi) art. 109, comma 1, e P.S. 2010/2011	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	00104	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00105	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00106	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00107	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00108	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00109	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00110	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00111	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	00112	Definire, approntamento elaborato di progetto, approntamento di materiali di base e realizzazione (vedi) art. 109, comma 3, P.S. 2010/2011	0,100	0,100	0,120	0,400	0,120	0,120	0,120	0,120
	E/11 Monitoraggi	00113	Monitoraggio ambientale, idrogeologico, fitosanitario, fitopatologico, fitocenotico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
00114		Monitoraggio ambientale, idrogeologico, fitosanitario, fitopatologico, fitocenotico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
00115		Monitoraggio ambientale, idrogeologico, fitosanitario, fitopatologico, fitocenotico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
00116		Monitoraggio ambientale, idrogeologico, fitosanitario, fitopatologico, fitocenotico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1) Nella presente è contenuta l'elenco delle prestazioni da eseguire, con le relative descrizioni e le relative categorie. Le prestazioni sono classificate in base alla loro natura e alla loro complessità. Le prestazioni sono classificate in base alla loro natura e alla loro complessità. Le prestazioni sono classificate in base alla loro natura e alla loro complessità.

PAESI PROTAGONISTI	DEPOSITI PER SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE						TERMINAZIONE VEDANTIBILE
		EDILIZIA	STRUTTURE	INTERRI	TALAMITI	FORNITURA	PERI	
Veritche e Colnadi (S) VERIFICHE S COLNADI	04 01	0,260	0,257	0,085	0,077	0,260	0,260	0,262
	04 03	0,270	0,123	0,600	0,077	0,270	0,270	0,272
	04 04							0,27
	04 05							
	04 06							
	04 07							
04 08								
04 09								
04 10								
04 11								
04 12								
04 13								
04 14								
04 15								
04 16								
04 17								
04 18								
04 19								
04 20								
04 21								
04 22								
04 23								
04 24								
04 25								
04 26								
04 27								
04 28								
04 29								
04 30								
04 31								
04 32								
04 33								
04 34								
04 35								
04 36								
04 37								
04 38								
04 39								
04 40								
04 41								
04 42								
04 43								
04 44								
04 45								
04 46								
04 47								
04 48								
04 49								
04 50								
04 51								
04 52								
04 53								
04 54								
04 55								
04 56								
04 57								
04 58								
04 59								
04 60								
04 61								
04 62								
04 63								
04 64								
04 65								
04 66								
04 67								
04 68								
04 69								
04 70								
04 71								
04 72								
04 73								
04 74								
04 75								
04 76								
04 77								
04 78								
04 79								
04 80								
04 81								
04 82								
04 83								
04 84								
04 85								
04 86								
04 87								
04 88								
04 89								
04 90								
04 91								
04 92								
04 93								
04 94								
04 95								
04 96								
04 97								
04 98								
04 99								
04 100								

11 In caso di dubbio in caso di dubbio il presente è interpretato secondo il 2015 per il 2015, norma 2, par. 6, art. 2015.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla pubblicazione delle leggi, dell'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con U.D.P. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

--- Si riporta il testo dell'art. E1, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n. 400 (Semplifica dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 51 (Semplificazioni) - 1. 2. (Omissis)»

1. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti in tutte le materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, pur in materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, senza restrizione la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

--- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 2:

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1. (Omissis)

2. Fermo restando l'attribuzione di cui al comma 1, nel caso di professione da parte di un organo giurisdizionale, il collegio dei professionisti è determinato dal riferimento a personale stabilito con decreto del ministro vigilante, da adottare nei termini di cui sono stati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per criteri e condizioni alle carte professionali e agli atti di accreditamento basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da parte a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'edilizia e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 463, si applicano i parametri definiti con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

1.-3. (Omissis)».

Note all'art. 1:

--- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012:

«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). - 1.-3. (Omissis).

4. Si compone per le professioni professionali è prevista, nelle forme previste dall'ordinamento, il possesso del conseguimento del titolo professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di completezza dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri inevitabili del momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico o deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pagata indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, sinistri e contributi. Al professionista è riconosciuto un rimborso spese funzionalmente correlato dopo i primi sei mesi di lavoro.

5.-8. (Omissis)».

--- La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

Note all'art. 4:

--- Si riporta il testo dell'art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2001, n. 229):

«Art. 140-bis (Azione di classe) - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori o degli utenti di cui al comma 2 annunciano gli interessi collettivi sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascuna componente della classe, anche attraverso associazioni cui dà mandato o comitati cui protegga, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli utenti consumatori. L'azione tutela:

a) i diritti patrimoniali di una pluralità di consumatori e utenti che verzano nei confronti di una stessa impresa in relazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1343 e 1347 del codice civile;

b) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti omogenei al risarcimento del pregiudizio collettivo agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalgersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza necessità di chiedere anche tramite posta elettronica certificata o fax. L'adesione comporta l'adesione a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale basata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del danno, della valore con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti della adesione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il tribunale è competente anche in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale a quo, il quale può intervenire simultaneamente al giudice di responsabilità.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide, con ordinanza sull'irricevibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti al fine del decidere è in corso un'istruttoria svolta a un'autorità inquirente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata irricevibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'irricevibilità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, quando, quando il proponente non agisce in grado di essere integralmente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sull'irricevibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine preclusivo di trenta giorni dalla sua pubblicazione o notificazione se autorizzante. Sul ricorso la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio ma oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza impugnativa non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'irricevibilità di irricevibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile, e assicura la più opportuna pubblicità a cura e spese del proponente.

9. Con l'irricevibilità con cui annuncia l'azione di classe il proponente ha termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva



adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza è inflessibile:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, scelti a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'adesione è trasmessa a ogni della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

30. È esclusa l'iscrizione di terzi ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile.

31. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresì il corso della procedura esecutiva, nel rispetto del contraddittorio, l'equo, efficiente e sollecito gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare inutili ripetizioni o duplicazioni nella presentazione di prove o documenti, inerte le parti della pubblicità ritenuta necessaria o inutile degli adimenti, regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, nonché ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

32. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'art. 1226 del codice civile, le somme definitive dovute o coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. In mancanza verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, se istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai soggetti aderenti. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di provider di servizi pubblicitari o di pubblicità online, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative cause dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diventa esecutiva decorsi centotrenta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto o incremento, anche per gli accessori di legge stabiliti dopo la pubblicazione della sentenza.

33. La parte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'art. 285 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonché delle somme esigibili di ripetizione in caso di accoglimento del giudizio. La parte può costituirlo discorso che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

34. La sentenza che definisce il giudizio si vale anche nei confronti degli aderenti. E' sulla sintonia l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo lo scaduto del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono rinviate d'ufficio su pendenti davanti alla stessa tribunale, altrimenti il giudice successivamente adito annulla la costituzione della causa che riceve, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la costituzione davanti al primo giudice.

35. Le rinviate e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

Note all'art. 9:

... Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, reca: «L'elenco unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo d.l.g.)».

Note all'art. 10:

... Si riporta il testo dell'art. 96 del Codice di procedura civile:
«Art. 96 (Responsabilità oggettiva). — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che include, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'esistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento esecutivo, o iscritta domanda giudiziale, o iscritte spese giudiziali, oppure iscritta o compie l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento del danno l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la dovuta prudenza. La liquidazione del danno è fatta a norma del comune procedimento.

In ogni caso, quando pronunciò sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativa e determinata».

Note all'art. 16:

... Si riporta il testo dell'articolo 2424 del Codice civile:
«Art. 2424 (Cessione dello stato patrimoniale). — Lo stato patrimoniale deve essere ceduto in conformità ai seguenti criteri:
A)».

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiesta.

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

- 1) immobilizzazioni immateriali:
 - 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
 - 3) diritti di breveto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acquisite;
 - 7) altre.

Totale
B - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni di pronta vendita.
Totale.

C) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) altre imprese;
- 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso altri;
- 3) altri titoli;
- 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.
Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:
1 - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) finiti in corso di cessione;
4) prodotti finiti e merci;
5) scorte.

Totale.
D - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti,



- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso consociate;
- 4-bis) debiti tributari;
- 4-ter) imposte anticipate;
- 5) verso altri.

Totale.

II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllate;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
- 6) altri titoli.

Totale

IV - Disponibilità liquide

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danze e valori in cassa

Totale

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del dettaglio su prestiti

Passivo

A) Patrimonio netto:

- I - Capitale.
- II - Riserva da sovrappiù delle azioni.
- III - Riserve di rivalutazione.
- IV - Riserva legale.
- V - Riserva statutaria.
- VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
- VII - Altre riserve, diversamente indicate.
- VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
- IX - Utili (perdite) dell'esercizio.

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

- 1) per trattamento di invecchiamento e obblighi simili;
- 2) per imposte, anche differite;
- 3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli imparti esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso consociate;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'agguo su passivi.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci della schema, nella nota integrativa deve comparire, qualora ciò sia necessario al fine della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritta.

In tal caso essa stata patrimoniale devono risultare le garanzie poste a direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascuna tipo, le garanzie prestite o favore di imprese controllate o collegate, nonché di controllati e di imprese sottoposte al controllo di questa ultime; devono inoltre risultare gli altri vani d'ordine.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici complessivi patrimoniali destinati ad uno specifico affine ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis, ».

Non all'art. 211:

... Si riporta il testo degli articoli 1977, 2275, 2309 e 2467 del Codice civile.

«Art. 1977 (Incarico). — La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfazione dei loro crediti.»

«Art. 2275 (Liquidatori). — Se il testatore non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale o i soci non sono d'accordo sul detto modo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci e in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.»

«Art. 2309 (Pubblicazione delle nomine dei liquidatori). — La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica o copia dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.»

«Art. 2467 (Funzioni e poteri dei liquidatori, in caso di svolgimento della liquidazione). — Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'art. 2468 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'aver terminato il corso di amministrazione, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) le nomine dei liquidatori, con indicazione di quelli del quale la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla gestione dell'azienda sociale, di cui si deve, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio necessaria, anche di singoli rami, in funzione del migliore risultato.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero del sindaco, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al comma sopra.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, del sindaco o del pubblico ministero o.

1302016 E

